



TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
seconda sezione civile

R.G.P.U. n. 48-2/2024

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati

| | |
|---------------------------|------------------|
| dott.ssa Anna FASAN | presidente |
| dott. Francesco VENIER | giudice |
| dott.ssa Annalisa BARZAZI | giudice relatore |

nel procedimento per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza ex artt. 37, 40, 44 CCII, promosso con ricorso depositato il 30.4.2024, da

BRENDOLAN SERVICE S.R.L. in sigla anche B.S. S.R.L. (C.F. 02363760303), con sede legale a San Daniele del Friuli (Udine), in località Aonedis n. 13, in persona del presidente del consiglio di amministrazione sig.ra Marina Brendolan, rappresentata e difesa, per procura unita al ricorso, dagli avv. Fulvio Villa, Luca Pietra, Michele Pozzi del Foro di Parma, domiciliatari, pronuncia il seguente

DECRETO

Brendolan Service s.r.l. ha proposto domanda volta ad ottenere la concessione del termine di cui all'art. 44 CCII, prospettando la presentazione di una proposta di concordato preventivo con continuità aziendale.

Con decreto di data 2.5.2024, comunicato alla ricorrente e trasmesso al Registro delle Imprese il 6.5.2024, il Tribunale ha fissato il termine di sessanta giorni, per la presentazione della proposta di concordato preventivo e del piano, nonché dell'ulteriore documentazione indicata dall'art. 44 c. 1 lett. a) CCII e ha nominato il commissario giudiziale, nella persona del dott. Karim Fathi; il giudice

delegato, con decreto del 21.5.2024, ha confermato sino al 16.7.2024 le misure protettive *erga omnes* richieste dalla ricorrente con la domanda prenotativa.

Su istanza della ricorrente, il termine concesso è stato successivamente prorogato sino al 30.8.2024 con decreto di questo Tribunale del 28.6.2024, con il quale è stata contestualmente disposta la proroga delle misure protettive, sino al 20.9.2024, misure poi ulteriormente prorogate sino al 31.1.2025.

Entro il termine concesso la debitrice ha depositato la proposta, il piano e l'ulteriore documentazione. A seguito dei rilievi sollevati dal commissario giudiziale e dell'entrata in vigore del D.L.vo 136/2024, il Tribunale, con decreto del 3-7.10.2024, ha invitato la società debitrice ad apportare integrazioni al piano e a produrre nuovi documenti, entro il termine di giorni quindici dalla comunicazione. Si è richiesto di integrare il piano concordatario relativamente alla previsione del pagamento di un acconto ai professionisti, di produrre le visure ipotecarie dell'immobile di proprietà, di depositare le scritture contabili e fiscali obbligatorie della società incorporata BH Holding s.p.a. e un'integrazione della relazione sugli atti di straordinaria amministrazione posti in essere nel quinquennio da due società incorporate, nonché delle relazioni del professionista indipendente e dell'attestatore sull'insussistenza dei presupposti per l'esercizio di azioni revocatorie o risarcitorie con riferimento alle operazioni di fusione del 2021 e 2023. Ancora, il Tribunale ha richiesto il deposito di un'integrazione dell'elenco dei creditori con più precisa indicazione delle cause di prelazione, di un prospetto analitico della simulazione del riparto della liquidazione giudiziale e il dettaglio dei relativi calcoli, distinguendo la massa immobiliare da quella mobiliare (quest'ultima eventualmente a sua volta dettagliata, in relazione ai privilegi mobiliari speciali), di prevedere la costituzione del fondo rischi in relazione alla futura escussione delle garanzie prestate da Mediocredito Centrale, in applicazione del comma *p-bis* del novellato art. 87 c. 1 CCII, di rinnovare la valutazione dei crediti dei fornitori, in ragione dell'intervenuta modifica dell'art. 83 c. 5 CCII, di dare completa applicazione, nel classamento dei creditori, al principio dettato dall'art. 109 c. 5 CCII, secondo cui i creditori privilegiati non completamente soddisfatti in denaro entro centottanta giorni dall'omologazione votano e, per la parte incapiante, devono essere inseriti in una classe distinta di creditori chirografari, non osservato per i crediti privilegiati di cui alle classi 9 e 11. Il Tribunale ha

infine rilevato che, per i crediti previdenziali di cui alla classe 9, si prevedeva un pagamento dilazionato, che richiedeva la proposta ai competenti enti gestori ai sensi della norma citata, proposta che non risultava essere stata presentata.

In data 22.10.2024 Brendolan Service s.r.l. ha depositato una memoria integrativa della proposta, recante in allegato il piano di concordato modificato, le sollecitate integrazioni dell'attestazione e del parere del professionista indipendente sull'esperibilità delle cause risarcitorie e revocatorie, l'ulteriore documentazione richiesta.

Il commissario giudiziale, in data 8.11.2024, ha depositato il proprio parere ex art. 47 c. 1 CCII, favorevole all'apertura del concordato, allegando allo stesso la proposta di trattamento dei crediti contributivi trasmessa dalla società debitrice all'INPS, nonché la diversa proposta di trattamento dei crediti tributari trasmessa dalla debitrice ad Agenzia delle entrate e ad Agenzia delle entrate riscossione, conseguente alle modifiche al classamento di tali crediti apportate con l'integrazione della proposta e del piano, a seguito della rinnovata valutazione dei diritti di prelazione e del valore di liquidazione; sono state depositate le ricevute di consegna dei messaggi di posta elettronica con i quali le citate proposte sono state inviate agli uffici territoriali competenti.

Si rileva, preliminarmente, che la società debitrice è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, sussistendo i presupposti di cui all'art. 121 CCII, versa in stato di crisi, se non di insolvenza, illustrato anche in relazione alle sue cause, endogene ed esogene, a pag. 8 della proposta, ha depositato la documentazione di cui all'art. 39 CCII.

Trattandosi di concordato in continuità aziendale, ai sensi dell'art. 47 CCII, il Tribunale deve verificare *“anche con riferimento alla corretta formazione delle classi...la ritualità della proposta”*, tenendo conto che *“la domanda di accesso al concordato in continuità aziendale è comunque inammissibile se il piano è manifestamente inadatto alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali”*.

Brendolan service s.r.l. opera nel settore alimentare e il suo oggetto sociale è costituito principalmente dall'acquisto, lavorazione, produzione, per conto proprio e di terzi, di prodotti

alimentari allo stato naturale, semilavorato o finito, dalla preparazione per la vendita ed il confezionamento, nonché la vendita, importazione ed esportazione di prodotti alimentari.

La società debitrice, che ha in forza, presso lo stabilimento di San Daniele del Friuli, trentadue dipendenti, ha formulato una proposta di concordato preventivo con continuità in relazione al ramo d'azienda di San Daniele del Friuli, dapprima diretta -per il tempo necessario a giungere, prima dell'omologazione, alla cessione, a seguito di procedura competitiva, da esperirsi in relazione alla già acquisita offerta irrevocabile di acquisto, da parte di impresa dotata di capacità patrimoniale adeguata e compatibile con il prospettato investimento- poi indiretta; si prospetta, poi, la liquidazione del residuo patrimonio sociale, costituito principalmente dallo stabilimento ormai inattivo di Langhirano (immobile, impianti, macchinari), l'apporto di finanza esterna, a fondo perduto, da parte dei due soci per € 1.000.000,00 (somma già depositata su due conti correnti vincolati con mandato al notaio di versare al commissario giudiziale al verificarsi della condizione sospensiva dell'omologa del concordato), l'impegno dei soci a farsi carico dei costi per l'opera prestata per il concordato dai professionisti, entro il limite di € 650.000,00, la rinuncia, da parte dei soci e delle parti correlate Marina Brendolan e Brendolan GmbH, ad alcuni crediti, condizionata all'omologa del concordato, il supporto dei soci alla gestione operativa della società sino al novembre 2024, mediante copertura delle perdite di esercizio sino all'importo mensile di € 70.000,00, a fondo perduto, infine l'impegno dei soci, condizionato all'omologa, di versare alla procedura la differenza tra il "prezzo obiettivo" di € 1.620.000,00 per la cessione del ramo d'azienda di San Daniele del Friuli e quello effettivo di cessione, nel limite massimo di € 220.000,00.

Questa la rappresentazione delle attività e passività sociali alla data di riferimento del 29.4.2024 (giorno antecedente al deposito della proposta):

| ATTIVO -PASSIVO | BASE DATI 29.04.2024 |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| Immobilizzazioni Immateriali | 6.000 |
| Immobilizzazioni Materiali | 2.671.638 |
| Immobilizzazioni Finanziarie | 55.205 |
| Immobilizzazioni | 2.732.843 |
| Rimanenze di magazzino | 301.205 |
| Rimanenze Finali | 301.205 |
| Crediti Verso Clienti | 472.071 |
| Crediti Diversi | 84.995 |
| Crediti | 557.067 |
| Disponibilita' Liquide | 88.221 |
| Totale attivo | 3.679.335 |
| Patrimonio Netto | 8.969.835 |
| Fondi Per Rischi E Oneri | (200.000) |
| Fondi Vari | (200.000) |
| Debiti Verso Fornitori | (2.505.478) |
| Debiti verso banche a BT | (1.687.592) |
| Debiti verso banche per interessi su c/c | (20.014) |
| Debiti verso banche a MLT | (2.855.286) |
| Debiti Verso Soci | (1.335.000) |
| Debiti verso Personale Dipendente | (1.045.416) |
| Debiti verso Erario e Istituti Previdenziali | (667.008) |
| Debiti Diversi | (2.333.377) |
| Debiti | (12.449.170) |
| Totale passivo | (3.679.335) |

Nella memoria integrativa si è dato atto di una variazione assoluta dell'attivo e del passivo di € 40.000,00 rispetto alla data di riferimento.

La società debitrice ha acquisito, in data 31.7.2024, un'offerta irrevocabile d'acquisto, per il prezzo di € 1.400.000,00, oltre IVA se dovuta, del ramo d'azienda di San Daniele del Friuli, località Aonedis n. 13, destinato alla produzione e commercializzazione di cibi affettati, in particolare salumi e verdure, composto da: -i beni mobili di proprietà della debitrice (impianti, macchinari, arredi, macchine per ufficio) presenti presso il sito produttivo di San Daniele del Friuli il 31.7.2024, nonché il *software* per il loro funzionamento; -i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato relativi

a trentadue dipendenti che saranno in forza al momento dell'accettazione dell'offerta e in ogni caso individuati a seguito di rituale consultazione sindacale; -i marchi Brendolan e Brendolan Service, nonché i segni distintivi utilizzati da Brendolan Service s.r.l. nello svolgimento della sua attività d'impresa; -il contratto di locazione in essere con A&B Prosciutti s.p.a., avente ad oggetto l'immobile ad uso stabilimento produttivo di San Daniele del Friuli; -i contratti di manutenzione relativi ai macchinari e alle assistenze periodiche all'impiantistica, comprese quelle concernenti l'immobile ad uso stabilimento produttivo sito a San Daniele del Friuli. La società debitrice ha costruito il piano in relazione a tale offerta irrevocabile, acquisita a seguito dell'attivazione, tra il maggio e il luglio 2024, di una *data room* virtuale; soltanto in data 27.8.2024 -tre giorni prima della scadenza del termine, già prorogato, per il deposito della proposta concordataria- Brendolan Service s.r.l. ha ricevuto un'ulteriore offerta irrevocabile di acquisto del ramo d'azienda di San Daniele del Friuli per il prezzo di € 1.400.000,00, oltre IVA se dovuta, da parte di altra impresa, di oggetto però non identico (tale offerta infatti prevede la conservazione di ventidue posti di lavoro, ricomprende i beni del magazzino di Trasaghis, esclude i marchi e i segni distintivi), sottoposta però ad alcune condizioni sospensive, peraltro con termini di verifica incompatibili con i tempi della procedura.

All'esito delle integrazioni e della rinnovazione delle valutazioni conseguenti alla richiesta del Tribunale, il valore di liquidazione giudiziale alla data di riferimento è stato determinato in € 3.230.105,00 (di cui € 2.145.543 per la massa mobiliare ed € 1.084.562,00 per la massa immobiliare), valore che può ritenersi attendibile, impregiudicate le ulteriori verifiche e gli approfondimenti da parte del commissario giudiziale ai fini della relazione ex art. 105 CCII. Fondatamente è stata esclusa l'ipotesi di cessione del ramo aziendale in esercizio in caso di liquidazione giudiziale, in quanto del tutto inverosimile, atteso che la marginalità operativa aziendale si è rivelata, nel corso del periodo successivo al deposito del ricorso ex art. 44 CCII, complessivamente negativa e che la prosecuzione dell'attività è stata consentita unicamente dalla liquidità messa a disposizione dai soci, che si sono impegnati al supporto finanziario al fine di consentire, nell'ambito della procedura concordataria, la cessione di un compendio aziendale ancora funzionante.

Di seguito la tabella comparativa offerta dalla debitrice a dimostrazione della convenienza della soluzione concordataria, anche in ragione degli apporti dei soci per consentire la cessione del ramo d'azienda ancora attivo, della finanza esterna e dalle altre forme di supporto dagli stessi messe a disposizione.

| Classi di creditori (C) | Debito Euro | Scenario di liquidazione giudiziale | | | Upside prop. concordato | | TOTALE | |
|--------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------|-------------|--------------------|-------------|
| | | Pagamento | % pagamento | Degrado | Pagamento | % pagamento | Pagamento | % pagamento |
| | (a) | (b) | (b / a) | (c) | (d) | (d / c) | (e) | (e / a) |
| Ipotecario | 107.259 | (107.259) | 100,0% | - | - | - | (107.259) | - |
| TOTALE | 107.259 | (107.259) | | | | | (107.259) | |
| Privilegiato | | | | | | | | |
| Dipendenti | 1.056.265 | (1.056.265) | 100,0% | - | - | - | (1.056.265) | 100,0% |
| Professionisti | 118.869 | (118.869) | 100,0% | - | - | - | (118.869) | 100,0% |
| Artigiani e coop. | 39.739 | (39.739) | 100,0% | - | - | - | (39.739) | 100,0% |
| BCC Financing (garantito F.R.I.E.) | 275.641 | (275.641) | 100,0% | - | - | - | (275.641) | 100,0% |
| Fondo rischi garante MCC | 1.476.224 | (549.823) | 37,2% | 926.401 | (194.544) | 21,0% | (744.367) | 50,4% |
| Accertamento Agenzia della Entrate | 139.712 | (52.036) | 37,2% | 87.676 | (18.412) | 21,0% | (70.448) | 50,4% |
| INPS ed altri enti di previdenza * | 71.053 | (71.053) | 100,0% | - | - | - | (71.053) | 100,0% |
| IVA per rivalsa (7°) | 4.465 | (228) | 5,1% | 4.238 | (890) | 21,0% | (1.118) | 25,0% |
| Sanzioni INPS (50%) + contributi altri enti | 2.950 | (150) | 5,1% | 2.800 | (588) | 21,0% | (738) | 25,0% |
| Locatore (16°) | 45.461 | (2.318) | 5,1% | 43.143 | (9.060) | 21,0% | (11.378) | 25,0% |
| Agenzia Entrate (18°) | 312.248 | (312.248) | 100,0% | - | - | - | (312.248) | 100,0% |
| Enti locali (20°) | 10.309 | (526) | 5,1% | 9.783 | (2.055) | 21,0% | (2.580) | 25,0% |
| TOTALE | 3.552.934 | (2.478.893) | | 1.074.041 | (225.549) | | (2.704.442) | |
| Chirografario | | | | | | | | |
| IVA su fornitori degradata | 260.591 | (13.285) | 5,1% | 247.307 | (41.440) | 16,8% | (54.724) | 21,0% |
| Accertamento Agenzia della Entrate (q. chiro) | 140.867 | (7.181) | 5,1% | 133.686 | (20.992) | 15,7% | (28.173) | 20,0% |
| Fornitori | 1.355.700 | (69.111) | 5,1% | 1.286.589 | (202.029) | 15,7% | (271.140) | 20,0% |
| Fornitori - (art. 85 comma 3 CCI) | 671.627 | (34.238) | 5,1% | 637.388 | (100.087) | 15,7% | (134.325) | 20,0% |
| Banche - non garantite | 1.707.605 | (87.051) | 5,1% | 1.620.554 | (254.470) | 15,7% | (341.521) | 20,0% |
| Banche garantite da MCC (quota non garantita) | 369.056 | (18.814) | 5,1% | 350.242 | (18.092) | 5,2% | (36.906) | 10,0% |
| Banche - garantite da MA.I.L.E.R. S.r.l. | 644.716 | (32.867) | 5,1% | 611.849 | (12.264) | 2,0% | (45.130) | 7,0% |
| Sanzioni INPS (50%) - chirografario | 1.878 | (96) | 5,1% | 1.782 | (280) | 15,7% | (376) | 20,0% |
| Credito Marina Brendolan per surroga (escussione) | 397.543 | (20.266) | 5,1% | 377.277 | (7.562) | 2,0% | (27.828) | 7,0% |
| Credito di Brendolan Service Gmbh | 1.798.579 | (91.689) | 5,1% | 1.706.890 | (34.212) | 2,0% | (125.901) | 7,0% |
| Credito di Brendolan Service GmbH - (clienti conto) | 30.321 | (1.546) | 5,1% | 28.775 | (577) | 2,0% | (2.122) | 7,0% |
| Credito di Horst Heier GmbH - (clienti conto anticipi) | 76.685 | (3.909) | 5,1% | 72.776 | (1.459) | 2,0% | (5.368) | 7,0% |
| Altri crediti residuali | 20.169 | (1.028) | 5,1% | 19.141 | (3.006) | 15,7% | (4.034) | 20,0% |
| TOTALE | 7.475.337 | (381.081) | | 7.094.256 | (696.467) | | (1.077.548) | |
| Postergati | | | | | | | | |
| Soci per finanziamenti (Postergato) | 1.335.000 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 0,0% |
| TOTALE | 1.335.000 | | | | | | | |

La tabella sopra riportata evidenzia in modo sintetico le percentuali di soddisfazione presumibilmente derivanti dall'esecuzione del piano concordatario, ferma l'integrale soddisfazione delle spese di procedura e degli altri oneri prededucibili, dovendosi precisare che si prevede che i titolari di crediti privilegiati da lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., il cui rapporto di lavoro è destinato a proseguire con il cessionario del ramo aziendale di San Daniele del Friuli verranno soddisfatti con l'accollo da parte dell'acquirente del ramo aziendale. La debitrice ha formulato le proposte ex art. 88 CCII, per il trattamento dei crediti tributari e previdenziali, presentandole agli uffici territoriali degli enti competenti.

Il piano contiene un'analitica descrizione dei tempi e delle modalità di adempimento della proposta e le ulteriori indicazioni pretese dall'art. 87 CCII, c. 1 lett. e). La proposta di pagamento prevede un

soddisfacimento parziale di taluni creditori privilegiati, attestato dal professionista indipendente non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni oggetto di prelazione, al netto delle spese di cui all'art. 84 c. 5 CIII; il valore di liquidazione viene distribuito nel rispetto delle cause legittime di prelazione ed è stato previsto il fondo rischi per la copertura del maggior fabbisogno concordatario conseguente alla futura escussione delle garanzie prestate da Mediocredito Centrale, del cui debito privilegiato si prevede (come indicato nel piano) il pagamento nella misura del 50,4% dell'importo massimo ipotizzabile. Dell'eccedenza rispetto al valore di liquidazione si prevede la ripartizione tra i creditori in applicazione della regola di priorità relativa.

La debitrice ha previsto la suddivisione dei creditori in classi, formate nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 85 CCII, nonché di quelle ulteriori ricavabili dall'art. 84 c. 5 CCII, quanto al trattamento come crediti chirografari delle quote residue dei crediti privilegiati parzialmente soddisfatti, e dall'art. 109 CCII, c. 4 e 5 ultimo periodo, circa l'ammissione al voto dei creditori muniti di prelazione non integralmente soddisfatti in denaro entro i termini di centottanta giorni dall'omologa o di trenta giorni dall'omologa quanto ai lavoratori e l'inserimento in una classe distinta per la parte incapiente.

La relazione del professionista indipendente è stata redatta ai fini di cui agli artt. 84 c. 5 CCII (soddisfazione dei crediti privilegiati falcidiati in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni soggetti alla causa di prelazione, al netto delle spese), 87 c. 3 CCII (veridicità dei dati aziendali, fattibilità del piano concordatario, sua idoneità al superamento dell'insolvenza del debitore e all'attribuzione a ciascun creditore di un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale), 88 c. 2 CCII (convenienza o non deteriorità del trattamento proposto per i crediti tributari e contributivi rispetto a quello prospettabile in caso di liquidazione giudiziale). Il commissario giudiziale ha evidenziato che la relazione in questione, integrata a seguito delle modifiche conseguenti alle richieste del Tribunale, è redatta in conformità ai principi di attestazione dei piani di risanamento aggiornati al CCII, adottati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti; il contenuto della stessa appare completo e i criteri di giudizio risultano logicamente motivati, sì da consentire ai creditori, unitamente alla restante documentazione

depositata, un'informata valutazione sulla convenienza dalla proposta della debitrice, anche in raffronto all'ipotesi alternativa della liquidazione giudiziale.

Può conclusivamente ritenersi che la proposta di concordato in continuità aziendale indiretta sia stata ritualmente formulata e che il piano non sia manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali.

Deve disporsi la costituzione del deposito di cui all'art. 47 c. 2 lett. d) CCII, che è volto a garantire che la procedura disponga senza difficoltà della liquidità necessaria per far fronte alle spese necessarie, in misura che si ritiene di determinare nel 40% dell'importo stimato delle spese di procedura (queste ultime stimate complessivamente in € 224.000,00).

Come già evidenziato sopra, l'esplorazione del mercato da parte della società debitrice nella pendenza del termine per il deposito della proposta di concordato ha determinato l'acquisizione di un'offerta irrevocabile di acquisto del ramo d'azienda di San Daniele del Friuli e di un'ulteriore offerta di acquisto che, in ragione delle condizioni sospensive ad essa apposte, deve essere qualificata come manifestazione d'interesse; sussiste già, pertanto, il presupposto per disporre, ai sensi dell'art. 91 c. 3 CCII, l'apertura della procedura competitiva, cui provvederà il giudice già delegato dott.ssa Barzani, con suo decreto contenente le indicazioni richieste dal quarto comma della norma citata.

Merita altresì accoglimento l'istanza della debitrice di proroga delle misure protettive, sulla quale il commissario giudiziale ha espresso il suo parere favorevole. La società debitrice ha puntualmente assolto agli obblighi informativi, ha depositato la proposta e il piano concordatari, poi apportando agli stessi le integrazioni e le modifiche richieste dal Tribunale; la proroga delle misure protettive già in atto è funzionale ad assicurare il buon esito dell'attività in corso ai fini della soluzione della crisi, alla salvaguardia dei valori dei beni aziendali e al conseguente soddisfacimento delle ragioni dei creditori. La proroga deve essere disposta per la durata della procedura, entro il limite massimo di dodici mesi decorrenti dal 30.4.2024.

letti gli artt. 40, 47, 55, 84, 85, 87, 88, 91, 107 CCII;

P.Q.M.

dispone l'apertura della procedura di concordato preventivo di BRENDOLAN SERVICE S.R.L. in sigla anche B.S. S.R.L. (C.F. 02363760303), con sede legale a San Daniele del Friuli (Udine), in località Aonedis n. 13;

nomina giudice delegato la dott.ssa Annalisa Barzazi;

conferma il dott. Karim Fathi (C.F. FTHKRM73D14Z224B), con studio a Gorizia, in Via IX Agosto n. 11 nell'incarico di commissario giudiziale;

determina in € 89.600,00 il deposito di cui all'art. 47 c. 2 lett. d) CCII, da costituirsi entro quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto, mediante bonifico sul conto corrente intestato alla procedura;

dispone che la legale rappresentante della ricorrente informi il commissario giudiziale, ogni quindici giorni (con scadenza il giorno quindici e l'ultimo giorno di ogni mese) in ordine alla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa, con relazione da depositare anche nel fascicolo della procedura;

stabilisce per l'espressione del voto da parte dei creditori, da comunicare a mezzo della posta elettronica certificata all'indirizzo della procedura, la data iniziale del 15.4.2025 e quella finale del 28.4.2025; fissa il termine del 20.12.2024 per la comunicazione del presente decreto ai creditori, a cura del commissario giudiziale, ex artt. 47 c. 2 lett. d), 104 CCII;

delega il giudice dott.ssa Barzazi a disporre con suo decreto, ex art. 91 CCII, c. 3-4, l'apertura della procedura competitiva;

proroga le misure protettive *erga omnes* già in atto -confermate con decreto del 21.5.2024 e già prorogate con decreto del 19.9.2024- per tutta la durata di questa procedura e, comunque, non oltre il termine massimo di dodici mesi, decorrente dal 30.4.2024;

manda alla cancelleria per la comunicazione alla società ricorrente, al commissario giudiziale, al pubblico ministero e per gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 45 CCII.

Udine, 21.11.2024.

Il presidente

dott.ssa Anna Fasan